CONVENZIONE QUADRO

TKA E 13111 010	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	
	e		
L'ENTE DI FORMAZIONE	•••••		

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 5 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 recante norme in materia di autonomia scolastica, con particolare riferimento all'art. 6;

VISTA la legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;

VISTO il Decreto 9 agosto 1999 n. 323 recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'obbligo d'istruzione;

VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per i riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2002 n. 3;

TDA L'ISTITITO

VISTA la legge regionale n.63/1995

VISTO il Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 luglio 2002;

TENUTO CONTO dell'esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di formazione che comprenda non solo l'istruzione ma anche la formazione professionale e continua;

RITENUTO CHE per poter corrispondere a tale domanda, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni si rende necessario individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione con la realizzazione di forme di interazione tra i due citati sistemi;

RITENUTO altresì che tali interventi di interazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano l'assolvimento dell'obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie della Formazione Professionale;

RITENUTO pertanto che tali sperimentazioni riguardino in particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all'obbligo scolastico e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi professionalizzanti realizzabili anche attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale;

PREMESSO che l'obbligo scolastico deve tradursi in una concreta attuazione del diritto-dovere di istruzione e nella predisposizione di tutte le iniziative atte a garantire il successo formativo e capaci di promuovere nei giovani conoscenze e capacità critiche necessarie anche per scelte consapevoli;

PRESO ATTO che la titolarità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico compete alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e L.R. abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dalla Stato, salvo il caso d'impegno dei genitori o chi ne fa le veci di provvedervi direttamente;

PRESO ATTO della richiesta delle famiglie;

	TRA		
L'Istitutonato ail.		Dirigente Scolastic	co
e l'Ente di formazione professionale Direttore nato a		 	

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 DURATA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha carattere sperimentale, avrà durata annuale (anno scolastico 2002-2003) e riguarda il percorso formativo approvato con decreto regionale n....ai sensi del Dispositivo............

Art. 2 TITOLARITA' OBBLIGO SCOLASTICO

L'Istituto è titolare dell'assolvimento/proscioglimento dell'obbligo scolastico e della relativa certificazione.

Le iscrizioni effettuate presso l'Istituto medesimo, d'intesa con le famiglie, saranno accreditate anche presso l'Ente di formazione per gli adempimenti e le successive attività formative, generali, organizzative, logistiche e assicurative.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Viene istituita una Commissione tecnico-scientifica interistituzionale per ogni percorso formativo, complessivamente composta da non più di quattro membri: il Direttore dell'Ente di formazione (o un suo delegato) che la presiede, il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica (o un sostituto) e due docenti, designati dall'Ente di formazione e dall'Istituzione scolastica.

Nel caso in cui più istituzioni scolastiche siano coinvolte nelle sperimentazione del medesimo percorso formativo, ai fini dello snellimento delle procedure, le Istituzioni scolastiche individueranno un'Istituzione scolastica di riferimento, che le rappresenta e pertanto il dirigente scolastico e il docente membri della commissione sono quelli dell'istituto di riferimento. Le istituzioni scolastiche individueranno i criteri e i termini per la definizione della rappresentanza.

La Commissione tecnico-scientifica assume e adotta gli obiettivi formativi intermedi e finali contenuti nel progetto finanziato e le modalità di svolgimento delle attività per i singoli destinatari. Nel caso in cui la Commissione tecnico-scientifica non riesca ad esprimere un voto maggioritario, prevale il voto del Presidente.

Contenuti, obiettivi e articolazione del percorso formativo fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.4 SEDE DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' FORMATIVE

La sede di svolgimento delle attività di formazione è da definirsi in sede di Commissione tecnicoscientifica, secondo modalità ispirate a criteri di metodologia didattica attiva finalizzata al successo formativo Responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli ambienti secondo quanto previsto dalla D. lgs. 626/94 e normativa collegata, nonché delle indispensabili garanzie da porsi in essere per la responsabilità civile e antinfortunistica sarà il responsabile della sede del corso.

Il direttore dell'Ente di formazione o il Dirigente scolastico è responsabile della vigilanza è responsabile della vigilanza sul/i minore/i coinvolti nel percorso formativo di cui alla presente convenzione a secondo della sede scelta, ai sensi dell'art.2048 c.c.

Art.5 ATTIVITA' FORMATIVE

Il curricolo comprenderà tutte quelle attività che favoriscano l'accoglienza, l'orientamento e il consolidamento delle scelte degli studenti da realizzare anche con progetti e/o materiali strutturati, adottati o prodotti dai docenti in modo da consentire la valutabilità dell'anno scolastico, nonché permettere e favorire nel contempo agli studenti l'eventuale proseguimento degli studi nelle istituzioni scolastiche. Analogamente, per gli alunni che non proseguiranno nel secondo anno dell'istruzione, viene prevista la valutabilità e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nel corso del primo anno nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale secondo parametri definiti e standardizzati a livello regionale.

Nell'ambito del monte ore annuale previsto per le attività formative è consentito attuare compensazioni, realizzare attività e moduli specifici, orientativi e di raccordo. Ulteriori opzioni di flessibilità potranno essere realizzate in relazione agli specifici ordinamenti delle istituzioni scolastiche o a situazioni territoriali particolari, nella misura del 15% come per le Istituzioni scolastiche. Le attività di potenziamento e di riorientamento per i soggetti in difficoltà, saranno attuate con la presenza di unità di personale in supporto Qualora l'inizio delle attività formative presso l'Ente di formazione sia successivo all'inizio delle lezioni presso l'istituzione scolastica, gli studenti inizieranno la frequenza presso quest'ultima.

Art.6 VERIFICHE, VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le verifiche periodiche e finali saranno effettuate dal consiglio di classe ossia dai docenti che hanno partecipato all'attività formativa. Il proscioglimento dell'obbligo scolastico viene certificato dal dirigente scolastico sulla base della documentazione fornita dal C.T.S. e dal Consiglio di classe, formato dai docenti del c.f.p. e della Istituzione scolastica.

Al termine dell'attività formativa svolta presso l'Ente di formazione la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi da far valere nella formazione professionale avverrà secondo i criteri che lo stesso Ente di formazione avrà stabilito.

La valutazione dei crediti ed il relativo riconoscimento da far valere nelle Istituzioni scolastiche avverrà secondo le modalità previste dall'art.4, coma 6, del D.P.R.275/99 ossia dalla Commissione tecnico-scientifica eventualmente integrata da esperti del mondo del lavoro e a richiesta dell'interessato.

L'Ente di formazione e le Istituzioni scolastiche demandano alla Commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 3 della presente convenzione, la determinazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei crediti formativi e il loro riconoscimento ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema formativo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 257/2000.

Le attività di cui al terzo e quarto capoverso del presente articolo possono essere svolte anche presso la sede di un'Istituzione scolastica appositamente individuata come capofila di rete di scuole di livello provinciale o regionale.

Il modello di registro di presenza degli allievi con il diario degli argomenti trattati sarà quello adottato dall'Ente di formazione con doppia vidimazione della Regione Piemonte e dell'Istituzione scolastica o dell'Istituzione scolastica delegata.

Art. 7 HANDICAP

Nel caso in cui siano presenti nella sperimentazione allievi portatori di handicap, si applica la normativa vigente con docenti di sostegno individuati dal c.f.p. con preferenza per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abbiamo già maturato esperienze in proposito.

Art. 8 COSTI

I costi relativi allo svolgimento delle attività formative oggetto della presente convenzione sono a carico del bilancio dell'Ente di formazione.

Art. 9 RETRIBUZIONE DOCENTI ISTITUZIONE SCOLASTICA

I docenti, che saranno individuati tra quelli in servizio nell'Istituzione scolastica, a giudizio del dirigente scolastico, saranno retribuiti dal c.f.p. per le ore di attività svolte al di fuori della istituzione scolastica.

Verranno, altresì, riconosciute e retribuite le ore di progettazione.

Art. 10 LIBRETTO DELLO STUDENTE

Per facilitare quanto di cui agli art. 5 e 6, sarà adottato il libretto dello studente, da standardizzare a livello regionale.

Art. 11

Per tutto quanto altrimenti non definito nei precedenti articoli valgono le norme attuative richiamate dalla Direttiva specifica